

Sent. n. 45/2023 pubbl. il 24/02/2023

Rep. n. 47/2023 del 24/02/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 6-1/2023 p.u.

recante riunito il n. 6-2 p.u.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° 19/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

*Sezione IV Civile,*

*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Andrea Giovanni Melani	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

**da**

**FLORBENACO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. IN LIQUIDAZIONE**

*Parte ricorrente*

recante riunito il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima  
promosso su istanza depositata

**da**

**LUCA CRESINI e CATIA RIZZI**

*Parte ricorrente*



--o0o--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- FLORBENACO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. IN LIQUIDAZIONE ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- LUCA CRESINI e CATIA RIZZI, all'esito dell'udienza del 22.2.2023, hanno dichiarato di rinunciare all'istanza proposta nei confronti di parte resistente;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Lonato (BS), Via Mancino, n. 18, Località BarcuZZi e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore agricolo come condivisibilmente argomentato dallo stesso O.C.C. anche in occasione dell'udienza del 22.2.2023, ferma la conclusione, nello stesso senso, già dell'oggetto sociale di parte resistente;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,



- 1) DISPONE non luogo a provvedere sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da LUCA CRESINI e CATIA RIZZI;
- 2) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di FLORBENACO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. IN SIGLA FLORBENACO S.A.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (c.f. 00475230173), con sede in Lonato (BS), Via Mancino, n. 18, Località BarcuZZi;
- 3) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 4) NOMINA liquidatore il dott. Federico Fogliata con studio in Chiari (BS), già nominato O.C.C.;
- 5) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 6) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 7) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 9) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 10) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 11) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 23/02/2023

Il Giudice estensore  
Alessandro Pernigotto



Sent. n. 45/2023 pubbl. il 24/02/2023

Rep. n. 47/2023 del 24/02/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Il Presidente  
Simonetta Bruno

